



AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ART. 9 E 10 DEL DPR 12 APRILE 2006, N. 184, CONCERNENTE I CASI DI ESCLUSIONE O DI DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI O STABILMENTE DETENUTI DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA.

APPROVATO CON DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 11/2011 RATIFICATA DAL
CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA N. 12/2011

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEGLI ART. 9 E 10 DEL DPR 12 APRILE 2006, N. 184, CONCERNENTE I CASI DI ESCLUSIONE O DI DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI O STABILMENTE DETENUTI DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA.

In attuazione dell'art. 24 della legge 241/1990 e degli art. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184, il presente regolamento disciplina i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club L'Aquila.

L'Automobile Club L'Aquila garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) i progetti di opere o di lavori e gli studi presentati dai partecipanti ad un appalto – concorso indetto dall'Automobile Club L'Aquila;
- b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'A.C. L'Aquila ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;
- c) i documenti amministrativi, formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico – attitudinale.

Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è facoltà dell'Automobile Club L'Aquila differire l'accesso alle seguenti categorie di documenti amministrativi:

- a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'Ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;
- b) offerte presentate da imprese, aziende e società nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi fino alla conclusione delle procedure stesse;
- c) i verbali redatti nel corso di verifiche ispettive disposte dall'Automobile Club L'Aquila, fino alla conclusione delle verifiche stesse;

L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, detenuti dall'Automobile Club L'Aquila per effetto di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, è regolato da norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia. Nell'ipotesi di concorso tra norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente comma, prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto medesimo.